
EDIFICI DI VALORE MONUMENTALE
– SIMBOLO "M" –
(ART.4 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Sono gli edifici definiti di valore monumentale, siano essi già vincolati o da vincolare ai sensi del D.L.vo 29.10.1999 n. 490, che devono essere conservati nella forma, nel volume e nelle strutture originarie.

Per detti edifici sono ammessi unicamente gli interventi previsti alle lettere a), b), c) dell'art. 20 della L.R. 27.12.1978 n. 71 sulla base di un esatto rilievo piani-altimetrico dell'immobile, di una relazione critico-storica e di un'accurata descrizione delle opere da eseguire e dei materiali eventualmente da impiegare.

Gli interventi edilizi devono comunque avvenire nel rispetto delle leggi di tutela dei beni culturali anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e previa autorizzazione della competente Soprintendenza.